

Allegato 1 al Decreto – Legge 8 aprile 2021 n.63

ALLEGATO 1

Misure speciali in riferimento all'attività motoria e sportiva:

- 1) i clienti/utenti non sono ammessi alle attività sportive o motorie in presenza di temperatura superiore a 37,5° C e in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
- 2) in caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il personale dell'attività è tenuto ad isolare il cliente/utente, a contattare i numeri di cui all'allegato 1 e ad applicare tutti i presidi di sanificazione;
- 3) obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
- 4) organizzare gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro e mezzo (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. Il servizio igienico, può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, durante l'utilizzo dello spogliatoio è d'obbligo l'uso della mascherina e deve essere messo a disposizione apposito gel sanificante;
- 5) regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree (sala pesi/sala fitness/vasca), il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - a) almeno 1 metro e mezzo di distanziamento tra le persone mentre non svolgono attività fisica;
 - b) almeno 2 metri di distanziamento tra le persone durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa e/o alle attività consistiche);
 - c) almeno 2 metri di distanziamento interpersonale nelle piscine con un indice pari o superiore a 7 mq di superficie per persona;
- 6) laddove fosse necessario un contatto fisico tra cliente/utente ed istruttore, quest'ultimo deve essere munito di mascherina e sanificare le mani prima di ogni contatto con il cliente/utente. È comunque necessario ridurre al minimo i contatti tra istruttore e cliente/utente. Non sono consentiti in ogni caso contatti fra clienti/utenti fatto salvo che questi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Il presente comma non si applica ai contatti in vasca tra cliente/utente ed istruttore;
- 7) predisporre all'entrata dell'attività, come pure nella zona reception/bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- 8) le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario. Nei pressi di ogni macchina deve essere presente una stazione con gel igienizzante. È inibito l'uso di macchine ed attrezzi che non possono essere sanificati; si sconsiglia l'uso "a circuito" degli attrezzi senza opportuna sanificazione;
- 9) obbligo di igienizzazione delle mani dopo l'utilizzo di macchine ed attrezzi ad uso promiscuo;
- 10) obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata lavorativa;
- 11) non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; si consiglia di utilizzare un tappetino personale che comunque non va scambiato con altri utenti;
- 12) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo

degli armadietti. Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale; l'accesso alle sale deve avvenire con calzature diverse da quelle utilizzate esternamente alla palestra, alla piscina o alla sala dove viene effettuata l'attività e possibilmente con la suola sanificata con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione o in alternativa l'accesso può essere autorizzato con copriscarpe monouso;

- 13) garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria e i relativi componenti di ricambio possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti e/o sostituiti;
- 14) obbligo di utilizzo di mascherine, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi sia garanzia di distanziamento di almeno 1 mt. tra operatore utente/cliente, è obbligatorio dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;
- 15) per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da COVID-19;
- 16) le vasche ad uso pubblico che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili) devono essere interdette all'uso;
- 17) è vietato l'uso della sauna e del bagno turco.

